



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 175/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69066** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 16 gennaio 2023, proposto da

S.G. nato a Palermo il 26.09.1977 ed ivi residente, CF: SVRGPP77P26G273E, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Li Sacchi (C.F: LSCGPP72C16G273M indirizzo pec: giuseppelisacchi@pecavvpa.it) presso il cui studio in Palermo via Marchese di Villabianca, 229 ha eletto domicilio, come da procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo; **-parte ricorrente -**

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento della Pubblica Sicurezza costituitosi in proprio ai sensi dell'art. 158 c.g.c. in persona del Capo Ufficio di Staff della Direzione centrale per i servizi di ragioneria ufficio VII - Trattamento pensioni e previdenza PEC dipps018.1700@pecps.interno.it **-parte resistente-**

AVVERSO

1) il decreto n. 756/22N che ha negato la dipendenza da causa di

servizio dell'infermità "Artrosi Cervico Dorso Lombosacrale a modica incidenza funzionale" emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio VII Trattamento Pensioni e Previdenza in data 13.04.2022 e notificato al ricorrente il 19.04.2022; sulla scorta del parere del Comitato di verifica per le cause di Servizio n. 666422021 reso nell'adunanza del 12.01.2022; nonché

- ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al riconoscimento della predetta causa di servizio.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 23 aprile 2024, l'avv. Li Sacchi per parte ricorrente; Assente il Ministero dell'Interno come da relativo verbale di udienza.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con il ricorso introduttivo, il sig. S., Ispettore della Polizia di Stato in atto in servizio presso la VII^a Zona Polizia di Frontiera "Sicilia – Palermo", dopo aver passato in rassegna i diversi incarichi ricoperti nel corso dei 26 anni di servizio, ha evidenziato che il Ministero dell'Interno, con decreto n. 756/22N, facendo proprie le valutazioni del Comitato Di Verifica per le Cause Di Servizio parere n. 666422021 reso nell'adunanza n. 2664 del 12.01.2022, ha ritenuto non dipendente da causa di servizio l'infermità "Artrosi Cervico Dorso Lombosacrale a Modica incidenza funzionale" ed ha, quindi, respinto la domanda amministrativa presentata dal ricorrente il 9.1.2020.

Con il supporto di perizia medica a firma del dott. Vincenzo Mangione,

parte ricorrente afferma che le conclusioni cui è pervenuto il Comitato di verifica nel parere espresso si manifestano come apodittiche, limitate al richiamo di considerazioni teoriche generiche ed a clausole di mero stile.

Nell'esprimere il suddetto parere la predetta Amministrazione non avrebbe, inoltre, assolutamente tenuto conto dell'efficienza causale (già desumibile in astratto) prodotta dalle precipue caratteristiche morbigena del servizio di Polizia (che espone il personale, certamente "in re ipsa", a straordinarie circostanze causali/concausali di malattia, connesse con l'espletamento del servizio d'Istituto) e, nel caso che ci occupa, dalle risultanze (come rilevabili in concreto).

Secondo parte attrice, gli stessi incarichi ricoperti dimostrerebbero, inoltre, che lo stesso ricorrente ha svolto servizi particolarmente stressanti sul piano fisico: si pensi ai servizi di vigilanza esterna, di ordine pubblico, di vigilanza e di controllo, notturni e diurni, a bordo di auto di servizio necessari per lo svolgimento dell'attività a cui parte ricorrente è stata preposta.

Affermata la giurisdizione contabile sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto ai fini del futuro riconoscimento della pensione privilegiata anche per il personale in servizio, parte ricorrente ha quindi richiesto di disporre CTU medico legale ed ha concluso chiedendo di: *"dichiarare l'annullamento e comunque l'illegittimità del decreto n. 756/22N che ha negato la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Artrosi Cervico Dorso Lombosacrale a modica incidenza funzionale" emesso dal Ministero*

dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza -Ufficio VII

Trattamento Pensioni e Previdenza in data 13.04.2022 e notificato al

ricorrente 19.04.2022, sulla scorta del parere n. 666422021 reso

nell'adunanza del 12.01.2022 del Comitato di Verifica per le Cause di

Servizio; nonché di ogni altro atto presupposto connesso, e/o

conseguenziale al riconoscimento della predetta causa di servizio;

conseguentemente, - accertare e dichiarare, ai fini del futuro

riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, la

dipendenza da causa di servizio della suddetta patologia Artrosi

Cervico Dorso Lombosacrale a modica incudenza funzionale” con

ascrivibilità almeno alla VIII^ categoria della Tabella A; - Dichiarare il

diritto del ricorrente - attualmente in Servizio, all'attribuzione dei

benefici di cui alla legge 539/50 e successive modifiche ed integrazioni

a decorrere dalla data del verbale della Commissione Medica

Ospedaliera di Messina del 3.11.2020 n. ME 120004441; - Riconoscere

ogni altro diritto pensionistico direttamente dipendente dall'infermità

riconosciuta al dipendente da causa di servizio con decorrenza dalla

data di collocamento a riposo.”

II. Con decreto del 5 giugno 2023, comunicato il giorno seguente

a parte ricorrente, è stata fissata l'udienza del 16 novembre 2023 per

la trattazione del presente giudizio.

Nel corso della pubblica udienza del 16 novembre 2023 questo GUP,

preliminarmente, constatata la mancata costituzione di parte

resistente, ha rilevato che la notifica del ricorso e del DFU era stata

effettuata ad un indirizzo dell'Avvocatura dello Stato risultante

dall'Indice IniPEC e non dal Registro generale degli indirizzi

elettronici. Pertanto, è stato disposto il rinnovo della notifica ai sensi

dell'art. 155 comma 8 e fissata l'udienza del 23 aprile 2024.

III. Il 29 gennaio 2024 si è costituito in giudizio il Ministero

dell'Interno che, anzitutto, ha rilevato il difetto di giurisdizione

contabile in quanto il provvedimento avverso ha ad oggetto la

concessione dell'equo indennizzo. Anche ai fini consequenziali

specifici correlati al riconoscimento della dipendenza da causa di

servizio — in particolare per il personale in attività di servizio - cure

termali, applicazione benefici L. 539/50 — è stato rappresentato che

il relativo contenzioso è di competenza del giudice amministrativo. A

supporto delle proprie prospettazioni, parte ricorrente ha chiamato

copiosa giurisprudenza.

Nel merito, ripercorso l'iter amministrativo seguito dal ricorrente e

richiamata la disciplina applicabile, l'Amministrazione ha evidenziato

l'obbligatorietà e la vincolatività del parere rilasciato dal Comitato di

verifica per le cause di servizio (CVCS). Inoltre, è stato osservato che

le censure mosse ai provvedimenti impugnati non offrono elementi di

prova idonei a negare la logicità estrinseca dei giudizi espressi dal

citato Comitato. L'Organo tecnico avrebbe, infatti, fornito una

spiegazione scientifica chiara che non appare né manifestamente

errata o contraddittoria nella motivazione, né tantomeno viziata da

alcuna illegittimità, avendo individuato la natura della patologia

sottoposta alla sua attenzione e le motivazioni per le quali non risulta

possibile collegare il servizio prestato alle infermità in questione.

Per quel che concerne, poi, la richiesta di parte ricorrente di una consulenza medico-legale d'ufficio, preso atto della composizione del CVCS, che per l'espressione del parere oggetto del ricorso si è avvalso della qualificata presenza anche di tre medici, il Ministero si è opposto all'accoglimento di detta istanza.

Contestata la valenza probatoria della consulenza di parte, il Ministero ha evidenziato la carenza probatoria a supporto delle prospettazioni di parte ricorrente in violazione del dettato dell'art. 2697 c.c. in quanto, dagli atti di causa, non si evincerebbe quale specificità del servizio possa aver provocato l'insorgenza e l'evoluzione della patologia.

In merito alla richiesta di attribuzione dei benefici di cui alla legge 539/50 è stato precisato che i presupposti indispensabili per la concessione del suddetto beneficio sono il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l'ascrivibilità dell'infermità a categoria di cui alla tabella A, attribuita dalla C.M.O.

Il Ministero dell'Interno ha, quindi, concluso *per il rigetto nel merito di tutte le richieste di parte attrice, stante l'infondatezza delle stesse, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di giudizio:*

a) *per difetto di giurisdizione (anche alla luce delle già citate Sentenze di varie Sezioni Giurisdizionali di codesta Corte nonché della Sentenza n. 458/2014 depositata il 09/05/2014 di codesta Ecc.ma Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Campania);*

b) *in via subordinata, in quanto infondato, poiché si ritiene corretto l'operato di questa Amministrazione che si è attenuta alle*

conclusioni di organi tecnico-sanitari preposti dalla legislazione vigente

all'accertamento della dipendenza da causa di servizio (Comitato di

Verifica per le cause di servizio);[...].

All'udienza pubblica del 23 aprile 2024, in assenza

dell'Amministrazione resistente, parte ricorrente ha contestato tutto

quanto eccepito da controparte, riportandosi a quanto in ricorso. In

particolare, si è opposto all'eccezione di difetto di giurisdizione

sollevata dal Ministero dell'Interno ed ha insistito nelle istanze

istruttorie e nel ricorso.

Il giudizio, pertanto, è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio, per come introdotto da parte ricorrente,

verte sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio della

patologia "*Artrosi Cervico Dorso Lombosacrale a modica incidenza*

funzionale" – già diagnosticata al sig. S. – Ispettore della Polizia di

Stato in servizio, ai fini del futuro riconoscimento del trattamento

pensionistico privilegiato ordinario e dei benefici di cui alla legge n.

539/1950 oltreché di ogni altro diritto pensionistico direttamente

dependente dall'infermità riconosciuta. Non risulta che il ricorrente

agisca in questo giudizio per il riconoscimento dell'equo indennizzo.

2. Preliminarmente, diversamente da quanto sostenuto dal

Ministero dell'Interno, va affermata la giurisdizione di questa Corte

sulla domanda giudiziale del ricorrente in quanto il *petitum*

sostanziale è diretto ad ottenere il riconoscimento della dipendenza

da causa di servizio della patologia da lui sofferte per il futuro accesso alla pensione privilegiata. Costituisce, infatti, orientamento costante della Corte regolatrice della giurisdizione (Cfr. Cass., SS.UU., n. 5467/2009, ord. n. 4325/2014, sent. n. 1306/2017, ord. 21605/2019) che sono attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti (ex art. 13 R.D. 1214/1934) le controversie aventi ad oggetto il trattamento di pensione dei dipendenti pubblici e, quindi, anche le questioni che attengono alla spettanza, o meno, del trattamento di pensione privilegiata, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento per materia.

Al riguardo, è sufficiente osservare che, secondo il giudice della giurisdizione, *“è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato”* (Corte di Cassazione, SS.UU., ord. n. 4325 del 24 febbraio 2014; negli stessi termini, sent. n. 5467 del 6 marzo 2009. In senso sostanzialmente conforme, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 119 del 3 febbraio 2015; Sez. giur. Marche, sent. n. 130 del 3 dicembre 2014; Sez. giur. Lazio, sent. n. 770 del 5 novembre 2014; sent. n. 646 del 28 agosto 2014; sent. n. 225 del 18 marzo 2014).

Deve, pertanto, affermarsi la giurisdizione contabile sul giudizio in esame.

Da ultimo, sul punto, non può non richiamarsi la recente decisione delle Sezioni Riunite che con la decisione n. 12/2023/QM/Pres, hanno enunciato il seguente principio di diritto: *«è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) cgc, un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del dilemma di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostagli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentata domanda amministrativa di pensione privilegiata». [...]*».

3. Ai fini del prosieguo della trattazione deve, infine, rammentarsi che il giudizio pensionistico, per quanto strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, non ha mai ad oggetto la legittimità del provvedimento assunto dall'Amministrazione, bensì l'accertamento del diritto a pensione (impugnazione-merito), spingendosi il potere del giudice a sindacare il “rapporto” giuridico anziché il mero “atto”.

Naturale corollario di tale premessa è che i vizi afferenti a presunte violazioni procedurali o provvedimentali non assumono una rilevanza piena ed autonoma ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine all'*an* o al *quantum* del diritto a pensione (artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934).

Né il Giudice delle pensioni può modificare o disapplicare, sia pure *incidenter tantum*, gli atti amministrativi – seppure illegittimi –

compresi quelli riguardanti la posizione di *status* del pubblico dipendente emanati dall'Amministrazione di appartenenza (C.d.c. Sez. III n. 446/2005; Sez. I n. 160/2008; Sez. I n. 127/2008; Sez. I n. 46/2008; Sez. I n. 341/2007; id. Sez. III n. 364/2004; id. Sez. Campania n. 724/2008; Sezioni Riunite, 14 settembre 1994, n. 101/Q.M.; 13 ottobre 1999, n. 26/Q.M. e 17 maggio 2000, n. 6/QM; Sez. II Centr. App. n. 190/2015 e n. 166/2014; Sez. III Centr. App, 14 maggio 2008, n. 167; in sede di legittimità, cfr. Cass., SS.UU., 8317/2010; n. 18076/2009 e n. 12722/2005). (cfr Corte dei conti Veneto 33/2021).

Il giudizio pensionistico, in altre parole, non si incentra soltanto sulla legittimità dell'atto avversato ma mira ad accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento del beneficio invocato.

4. Tanto premesso, esaurite le questioni pregiudiziali e preliminari, nel merito può affermarsi che il ricorso in esame è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

La questione risolutiva della presente controversia consiste nell'accertamento dell'eventuale dipendenza dal servizio della patologia (*"Artrosi Cervico Dorso Lombosacrale a Modica incidenza funzionale"*) sofferta dal ricorrente, secondo quanto previsto dall'art. 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che subordina la concessione del trattamento privilegiato al caso in cui l'infermità derivi da fatti di servizio.

Sotto tale ultimo profilo, la dizione utilizzata dal legislatore all'art. 64

(concausa rilevante a fini pensionistici) induce a ritenere fattore “determinante” quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio o - si aggiunge - le condizioni in cui è stato espletato, siano state causa o quanto meno concausa efficiente e “determinante” delle infermità o lesioni riportate.

L'impostazione attorea vorrebbe dimostrare che le citate patologie andrebbero ricondotte al servizio prestato in ragione della genericità della motivazione utilizzata dal CVCS e dalla natura stereotipata delle argomentazioni impiegate (*pars destruens*) senza, tuttavia, fornire alcuna precisa prospettazione sulle ragioni per le quali dette patologie debbano accertarsi come dipendenti da causa di servizio (*pars construens*).

Il ricorrente si è, infatti, limitato a rassegnare le attività di servizio svolte senza individuare specifiche condizioni od eventi verificatisi in servizio che siano idonei a costituire causa, o concausa efficiente e determinante, dell'insorgere delle patologie diagnosticate.

Tale ricostruzione, tuttavia, amplierebbe *a dismisura la rilevanza causale dei fatti del servizio, posto che, come è evidente, ogni patologia (l'abbassamento della vista, un mal di schiena, una faringite, una diminuzione dell'udito, una gastrite, etc.) dipenderebbe (anche), sotto il*

profilo strettamente concausale, dallo svolgimento delle mansioni espletate dal dipendente quanto alla sua insorgenza o alla sua evoluzione (basti pensare al necessario utilizzo di un computer e ai relativi effetti sulla vista, alla postura - seduto o in piedi - ai fini dell'insorgenza del mal di schiena, alla inevitabile esposizione all'aria aperta quanto alla faringite, all'esposizione ai rumori dell'ufficio o dell'ambiente esterno con riferimento alla diminuzione dell'udito, agli inevitabili piccoli e grandi stress lavorativi per la gastrite, etc.). (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania - Sezione Terza sent. 01130/2020).

Si ritiene, invece, che il legislatore non abbia inteso conferire ai pubblici dipendenti una sorta di privilegio mediante l'attribuzione automatica in favore dei medesimi di un beneficio economico a fronte dell'insorgenza di qualsivoglia patologia. In assenza di una analitica definizione normativa della nozione "causa di servizio", appare, infatti, ragionevole presumere che il legislatore si sia voluto riferire a circostanze di natura particolare che, in ragione della loro eccezionalità rispetto all'ordinario, abbiano effettivamente influito in modo significativo sull'insorgenza o sull'evoluzione dell'infermità. Tale interpretazione appare coerente sia con l'esigenza di delimitare in modo equilibrato la latitudine del concetto di "causa di servizio", la quale, diversamente opinando, sussisterebbe pressoché sempre, sia con l'esigenza di giustificare l'esborso di denaro pubblico solo a fronte di eventi che appaiano effettivamente meritevoli di un riconoscimento in sede amministrativa. (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, Sent.,

08/02/2024, n. 1301).

Per quanto il servizio del ricorrente sia stato certamente impegnativo, reputa il giudicante che dalla documentazione in atti non emerga, tuttavia, lo svolgimento di incarichi che abbiano comportato disagi ulteriori rispetto a quelli comunemente richiesti al personale *de quo* o alcuno specifico evento traumatico o intenso sforzo psicofisico, avvenuto prettamente in servizio e per motivi di servizio, al seguito del quale possano essere sorta la citata infermità.

In altre parole, non può, sostanzialmente, ammettersi una prospettazione che vorrebbe ricondurre la necessaria prova sulla dipendenza da causa di servizio sulle precipue caratteristiche morbigene *del servizio di Polizia (che espone il personale, certamente “in re ipsa”, a straordinarie circostanze causali/concausali di malattia, connesse con l’espletamento del servizio d’Istituto)*.

Deve, in sostanza, condividersi quella giurisprudenza, la quale ritiene che lo svolgimento delle ordinarie mansioni d’istituto – si badi bene, in assenza di documentati, specifici e tangibili episodi occorsi in servizio, nella specie inesistenti – non possa assurgere a fattore determinante (anche solo in via concausale) dell’insorgenza della patologia invalidante: (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. n. 514/2018), secondo cui *«La dizione utilizzata dal legislatore per quel fatto che da solo condizioni l’avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l’effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia -*

esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio espletato sia stato causa o quanto meno concausa efficiente e determinante delle infermità o lesioni riportate».

Come è chiaramente percepibile dal contenuto del ricorso e dalla documentazione in atti, non risulta, quindi, documentata e dimostrata – in violazione del dettato di cui all’art. 2697 c.c. - né tantomeno argomentata la potenziale sussistenza del nesso causale tra i fatti di servizio e le patologie sofferte.

Nè la scarna documentazione prodotta e la CTP depositata dal ricorrente sono tali da indurre questo giudice ad addivenire a conclusioni differenti. La CTP prodotta dal ricorrente si limita, infatti, sostanzialmente ad affermare, tra l’altro, l’erroneità di quanto evidenziato dal CVCS poiché *oltre a non tenere conto delle informazioni desunte dagli atti, appare riduttiva, imprecisa ed in stridente contrasto con una giurisprudenza medico legale che ha, da sempre e costantemente, ritenuto questa infermità condizionata dalle specifiche attività del personale delle forze armate e di polizia*, impingendo, in tal modo, in valutazioni di carattere generale ed automatiche oltreché non ancorate a specifici episodi.

Peraltro, anche i fattori richiamati in consulenza di parte (*microtraumi della colonna*) risultano anch’essi privi di alcun riscontro probatorio in ordine alla loro straordinarietà, in quanto detti fattori, come detto, costituiscono elementi connaturati alla vita militare e assumono valore ai fini del presente giudizio soltanto ove assumano carattere

straordinario rispetto alle normali condizioni di servizio.

Questo giudice ritiene, pertanto, che - fermi restando il lodevole servizio prestato e le qualità professionali del sig. S. – parte ricorrente non abbia fornito elementi di prova sufficienti a testimoniare la presenza di eccezionali elementi di rischio tali da assurgere a fattore determinante per l'insorgere delle patologie sofferte dal ricorrente e a far dubitare della correttezza della valutazione compiuta dal CVCS.

L'assenza di documentazione probatoria significativa circa l'asserita dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente esclude l'utilità di una CTU a riguardo.

Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886) ord. 19631/2020).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Resta assorbita ogni altra questione anche con riguardo ai conseguenti benefici richiesti in ricorso.

5. Per ciò che attiene alle spese giudiziali, tenuto conto della complessità della questione trattata appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti.

	16	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in	
	composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle	
	Pensioni, definitivamente pronunciando:	
	• respinge il ricorso;	
	• compensa le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.	
	Il Giudice	
	Salvatore Grasso	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	Depositata in segreteria nei modi di legge	
	Palermo, 29 aprile 2024	
	Pubblicata il 6 maggio 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	
	DECRETO	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma	
	1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	Il Giudice	
	Salvatore Grasso	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del	
	presente provvedimento	

omettere le generalità e gli altri dati identificativi di S.G. c.f. OMISSIS,

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 6 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)